



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 61

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | AMOROSO | GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | TRAMPINI | GIANFRANCO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DE GREGORI | LUIGI | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE

N° 61

REG.GENERALE

N° 21446/08

UDIENZA DEL

23/09/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

L73/01/11

PRONUNCIATA IL:

23 SET 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

07 NOV 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario
PB

- sul ricorso n° 21446/08
depositato il 11/09/2008

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720070194263579 TARSU/SMALT.RIF 2005
contro COMUNE DI GROTTAFERRATA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]
VIA **[REDACTED]** GROTTAFERRATA RM

difeso da:

[REDACTED]
VIA **[REDACTED]** 14 00046 GROTTAFERRATA RM

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720070194263579 TARSU/SMALT.RIF 2006
contro COMUNE DI GROTTAFERRATA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]
VIA **[REDACTED]** GROTTAFERRATA RM

difeso da:

[REDACTED]
VIA **[REDACTED]** 14 00046 GROTTAFERRATA RM

- avverso AVVISO DI PAGAMENTO n° 09720070244277161 TARSU/SMALT.RIF 2007
contro COMUNE DI GROTTAFERRATA



SEZIONE

N° 61

REG.GENERALE

N° 21446/08

UDIENZA DEL

23/09/2011

ore 09:30

(segue)

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] 6 GROTTAFERRATA RM

difeso da:

VIA [REDACTED] 14 00046 GROTTAFERRATA RM

- avverso AVVISO DI PAGAMENTO n° 09720080143087783 TARSU/SMALT.RIF 2008
contro COMUNE DI GROTTAFERRATA

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] GROTTAFERRATA RM

difeso da:

VIA [REDACTED] 00046 GROTTAFERRATA RM

21446/08

Fatto e svolgimento del giudizio

IL sig. ██████████, nato il 15-11-64, con ricorso del 11-09-2008, ha adito questa Commissione avverso la cartella esattoriale n. 097 2007 0194263579 emessa dal Comune di G█████████, anno 2005 e 2006 e gli avvisi di pagamento n. 097 2007 02442771613 anno 2007 e 2008 per Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

Nel ricorso si sostiene l'illegittimità del provvedimento e si chiede l'annullamento parziale con rideterminazione dell'imposta realmente dovuta in quanto, in applicazione delle istruzioni del Comune, è stata richiesta la tarsu senza tener conto che il diritto alla riduzione della tariffa per unico occupante non può essere collegato al reddito dell'occupante stesso.

Il Comune di ██████████, al quale il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ripresa fiscale deriva, come fatto presente dal ricorrente, dal mancato riconoscimento della riduzione della tariffa per essere l'unico occupante dell'alloggio per il quale è dovuta la tassa di smaltimento dei rifiuti e chiede che venga data applicazione all'articolo 66 del D. Lgs 507/1993 nella parte in cui prevede che la tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di abitazioni con un unico occupante senza collegamento a limiti di reddito..

Nel caso in esame la normativa emanata dal Comune di ██████████ collega la riduzione, pari al 35% della tariffa per gli unici occupanti, ad un reddito inferiore a determinati limiti che per l'anno 2004 è pari ad euro 12.911,00.

Il Collegio, applicando l'articolo 7 del D.Lgs546/1992, ritiene che il Comune di ██████████ nell'emanare la propria normativa abbia travalicato le disposizioni di cui al citato D.Lgs 507/1993 nel collegare la riduzione per unico occupante ad un limite di reddito e che abbia superato il limite di riduzione previsto per unico occupante prevedendo una riduzione del 35% invece del limite massimo di un terzo.

Il silenzio del Comune di ██████████, manifestato non costituendosi in giudizio, si deve intendere quale atto di acquiescenza a quanto dedotto dal ricorrente.

Ciò premesso, il Collegio accoglie il ricorso, secondo quanto richiesto dal ricorrente, con rideterminazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani tenendo conto delle disposizioni di cui al citato articolo 66 del D. Lgs 597/1993, con riconoscimento della riduzione prevista per unico occupante senza il collegamento a limiti di reddito, e ritiene che sussistano i motivi per dichiarare la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Roma 23 settembre 2011

Il Relatore



Il Presidente

